

La **legge di bilancio 2021** ha previsto che, per attuare i piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo Economico o delle Regioni, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere **ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga (CIGD) nel 2021**, della durata massima di **12 mesi**, anche non continuativi.

I periodi aggiuntivi di CIGD possono essere riconosciuti solo ai **datori di lavoro che hanno già fruito in precedenza dello stesso tipo di ammortizzatore sociale**. Sono escluse le aziende che vi accederebbero per la prima volta e quelle che hanno fruito dei trattamenti di Cassa Integrazione in Deroga con causale "COVID 19" (di cui all'articolo 22 del decreto Cura Italia).

Con la [circolare INPS 26 novembre 2021, n. 179](#) l'Istituto illustra il flusso di gestione per verificare la disponibilità finanziaria, le modalità di trasmissione da parte delle Regioni e delle Province autonome dei provvedimenti di concessione emanati per gli interventi di CIGD e le modalità di pagamento.

La circolare, inoltre, precisa che per questa prestazione è previsto il solo **pagamento diretto da parte dell'INPS**. Il datore di lavoro, quindi, è tenuto a inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data della notifica del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS, se successivo. Trascorso inutilmente questo termine, il pagamento della prestazione e degli oneri connessi sono a carico del datore di lavoro inadempiente.